

TI_GERICHTE 80.2022.271 vom 15. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2022.271

FR: TI_GERICHTE 80.2022.271 du 15 mars 2024

IT: TI_GERICHTE 80.2022.271 del 15 marzo 2024

Regeste

Procedura: reclamo, ricevibilità, rapporto di rappresentanza, indicazione sul modulo della dichiarazione, requisiti

Erwägungen

E. 1

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

E. 2

Impugnata, nel caso in questione è la decisione IC 2020 del 21.9.2022, trasmessa tramite invio APlus alla contribuente, con la quale è stato dichiarato irricevibile il reclamo presentato dalla _____, siccome sprovvisto di procura sottoscritta da parte della contribuente e poiché redatto in lingua tedesca. Dei vizi di forma era stata informata la rappresentante, alla quale era stato ingiunto di voler porre rimedio agli stessi entro i termini legali di reclamo. Lo scritto del 22.7.2022 era stato trasmesso – tramite invio APlus – alla _____ e recapitato sabato 23.7.2022.

E. 3.1

In primo luogo, il reclamo è stato dichiarato irricevibile perché redatto in lingua tedesca.

E. 3.2

Nei rapporti con le autorità, la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli artt. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3). In particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali. L'art. 8 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 stabilisce che la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l'italiano. Pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata un'esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i

requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.). Ne consegue che ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone o non corredati da una traduzione in questa lingua possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (DTF 83 III 57 s.), anche se l'atto è scritto in un'altra lingua ufficiale della Confederazione (cfr. anche sentenza CDT 80.2022.38 del 25.4.2022).

E. 3.3

La ricorrente, assoggettata limitatamente in Ticino siccome proprietaria di un immobile, è pertanto tenuta a corrispondere con le autorità fiscali cantonali nella lingua ufficiale. Peraltro, l'Ufficio di tassazione non si è limitato a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato prima tale vizio alla reclamante (per il tramite della _____) e le ha attribuito contestualmente un termine per la traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; cfr. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234); Infatti, come esposto in narrativa, la decisione di tassazione IC 2020 datata 6.7.2020 era stata notificata direttamente alla contribuente. Il 18.7.2022, per conto della contribuente, la _____ aveva presentato reclamo. Tuttavia lo stesso era redatto in lingua tedesca e non era stata allegata la procura. Motivo per il quale, tramite invio APlus, il 22.7.2022 – quanto il termine di reclamo non era ancora scaduto – l'Ufficio di tassazione di Lugano aveva segnalato i due vizi di procedura a _____, con la comminatoria di dichiarare irricevibile il gravame. Nonostante la ricorrente sia stata messa nella condizione di conformare il suo reclamo alle esigenze formali previste dal diritto cantonale, in casu il requisito della lingua ufficiale, non ha dato seguito a tale correzione.

E. 3.4

Già solo per tale ragione il reclamo è stato correttamente dichiarato irricevibile.

E. 4.1

Il reclamo è stato dichiarato irricevibile anche perché la reclamante non aveva prodotto la procura rilasciata alla fiduciaria che aveva interposto il reclamo a suo nome.

E. 4.2

Secondo gli articoli 117 cpv. 1 LIFD e 190 cpv. 1 LT il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell'esecuzione della rispettiva legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria. Il potere di rappresentanza può essere conferito, in particolare, mediante procura scritta rilasciata al rappresentante. Tuttavia, poiché la legge non subordina il conferimento del potere di rappresentanza ad alcun requisito formale, non è escluso che lo stesso possa essere dedotto dalle circostanze. In considerazione del segreto fiscale (art. 110 LIFD), si deve peraltro pretendere che dalle circostanze emerga una chiara manifestazione di volontà. Secondo la giurisprudenza, l'autorità fiscale può in particolare dedurre l'esistenza di una rappresentanza se il contribuente dichiara il rapporto di rappresentanza sul modulo della dichiarazione d'imposta (DTF 145 II 201 consid. 5.1), soprattutto perché ciò costituisce una comunicazione della procura ad un terzo secondo l'art. 33 cpv. 3 CO. Se l'autorità fiscale ha dei dubbi, può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta (articoli 117 cpv. 2 seconda frase LIFD e 190 cpv. 2 seconda frase LT). Se non si riesce a stabilire se al preteso rappresentante sia stato validamente conferito il potere di rappresentanza, l'onere

della prova è a carico della parte che ne trae un vantaggio (art. 8 CC per analogia) (sentenza del TF n. 9C_711/2022 del 17 novembre 2023 consid. 3.7.1 e giurisprudenza citata).

E. 4.3

Per la compilazione della dichiarazione d'imposta da parte dei contribuenti con domicilio fuori Cantone, la Divisione delle contribuzioni ha allestito delle apposite Istruzioni (quelle per il 2020, sono visualizzabili al sito internet:

https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPF/2020/Istruzioni_dom_1_2.pdf, consultato il 6.3.2024). Nelle stesse, a pagina 2, si può leggere che i contribuenti domiciliati in altri cantoni possono adempiere al loro obbligo di presentare la dichiarazione d'imposta inviando, al competente Ufficio circondariale di tassazione, la "Dichiarazione d'imposta" ticinese (Modulo 1 in originale) non compilata ma firmata unitamente alla copia della dichiarazione d'imposta presentata nel loro Cantone di domicilio e alla copia di tutti i moduli complementari che riguardano gli immobili, così come, sempre per quanto riguarda gli immobili, degli eventuali documenti giustificativi a comprova delle spese di manutenzione effettive che sono state sostenute.

E. 4.4.1

Nel caso in esame, la contribuente ha presentato il Modulo 1 della dichiarazione d'imposta ticinese, non sottoscritto, sul quale l'indirizzo della contribuente era così indicato: Signora _____ a Studio Legale avv. _____ Casella postale _____
Nessuna indicazione era inserita nello spazio sottostante, riservato alla designazione della persona cui il fisco avrebbe potuto rivolgersi "per informazioni complementari". Al modulo citato era allegata copia della dichiarazione inoltrata alle autorità fiscali del _____. Sulla prima pagina della stessa si legge: Vertreter/in bevollmächtigt zur Entgegennahme von Auflagen und Entscheiden bzw. Veranlagungsverfügungen _____

E. 4.4.2

Come si vede, diversamente dal modulo ticinese, quello zurighese permette espressamente di comunicare al fisco l'esistenza di un rapporto di rappresentanza. Sul modulo 1 della dichiarazione del Canton Ticino figura unicamente uno spazio nel quale il contribuente può indicare a chi il fisco si può rivolgere "per informazioni complementari", cosa che non implica necessariamente il conferimento di un rapporto di rappresentanza. Inoltre, viene espressamente precisato che "La rappresentanza contrattuale è ammessa unicamente in presenza di una procura scritta". Ci si può conseguentemente domandare se la citata giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui il fisco potrebbe dedurre l'esistenza di una rappresentanza se il contribuente dichiara il rapporto di rappresentanza sul modulo della dichiarazione d'imposta, sia applicabile anche quando il contribuente indica il nome del rappresentante nello spazio riservato alla richiesta di "informazioni complementari", senza tuttavia allegare la procura scritta. Se si dovesse escludere che basti menzionare il nome del rappresentante nello spazio per le informazioni complementari, in mancanza di una procura scritta, ci si domanda poi se potrebbe essere sufficiente, affinché il fisco ammetta il conferimento di una procura da parte di un contribuente assoggettato alle imposte per appartenenza economica, allegare copia della dichiarazione presentata nel Cantone di domicilio, che contiene l'apposito spazio per la comunicazione del rapporto di rappresentanza.

E. 4.4.3

Nel caso in esame, l'esistenza di un rapporto di rappresentanza è stata notificata al fisco mediante la compilazione dell'apposito spazio esistente sul modulo per la dichiarazione d'imposta del Canton Zurigo. A dipendenza della risposta alle domande appena evocate, si potrebbe dunque ritenere che anche l'autorità fiscale ticinese potesse ritenere sufficiente la prova del conferimento della procura alla fiduciaria zurighese. La questione può essere lasciata aperta. Non è infatti necessario stabilire se la decisione impugnata sia legittima anche nella misura in cui ha dichiarato irricevibile il reclamo anche a causa della mancata trasmissione della procura. La decisione sarebbe comunque legittima, poiché il reclamo è stato presentato in lingua tedesca.

E. 5

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 500.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 600.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza: - municipio di _____). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La cancelliera:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.